

DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno dell'occupazione abusiva di immobili attraverso l'introduzione del nuovo reato di occupazione abusiva dell'immobile adibito a privata dimora, di cui all'art. 614-bis del codice penale, nonché per la nuova formulazione del reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall'art. 633 del codice penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al dilagante fenomeno dell'occupazione di immobili adibiti a privata dimora attraverso la previsione del nuovo reato di cui all'art. 614-bis del codice penale e, comunque, dell'abusiva invasione di terreni o edifici, pubblici o privati, al fine di occuparli, che necessita di una nuova formulazione del reato previsto dall'articolo 633 del codice penale.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 614 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 614-bis. – (Occupazione abusiva dell'immobile adibito a privata dimora).

Chiunque, introducendosi nell'altrui abitazione o dimora, anche transitoria od occasionale, o nelle appartenenze di esse, la occupa abusivamente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da quattro a otto anni.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia e per chiunque impedisce alla persona offesa di rientrare nella disponibilità dei medesimi immobili.

La pena è aumentata di due terzi se il fatto è commesso da due o più persone riunite o con l'uso di armi od altri strumenti atti ad offendere.

L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale, al fine di impedire che i reati di cui agli articoli 614-bis e 633 del codice penale vengano portati a conseguenze ulteriori, dispone l'immediata esecuzione dello sgombero e la contestuale restituzione dell'immobile all'avente diritto.

Si applica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, nonché, ricorrendone i presupposti, gli articoli 380 e 384 del codice di procedura penale.

Qualora il reo tenti di occupare od occupi nuovamente gli stessi od altri immobili è esclusa l'applicazione della sospensione condizionale della pena. ».

Art. 2.

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente:

« m-sexies) delitto di occupazione abusiva dell'immobile adibito a privata dimora, anche temporanea, transitoria od occasionale e di invasione di terreni o edifici, di cui agli articoli 614-bis e 633 del codice penale ».

Art. 3.

1. All'articolo 165, settimo comma, del codice penale, le parole: « per il reato previsto dall'articolo 624-bis » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati previsti dagli articoli 614-bis, 624-bis e 633 del codice penale. ».

Art. 4.

1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 633 – (Invasione di terreni o edifici)

Chiunque, senza titolo di proprietà o diritto reale di godimento regolarmente trascritti o accertati con sentenza definitiva, ovvero senza alcun diritto personale di godimento, regolarmente registrato, invade terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da quattro a otto anni.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 614-bis, quarto, quinto e sesto comma del codice penale, all'articolo 380 m-sexies del codice di procedura penale ed all'articolo 165, settimo comma, del codice penale.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia e per chiunque impedisce alla persona offesa di rientrare nella disponibilità dei medesimi immobili.

La pena è aumentata di due terzi se il fatto è commesso da due o più persone riunite o con l'uso di armi od altri strumenti atti ad offendere.

Se il reo desiste spontaneamente dall'occupazione, prima dell'esecuzione di sgombero ad opera dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, la pena è ridotta dalla metà a due terzi».

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì'.....

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Nordio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il fenomeno delle occupazioni di immobili, pubblici o privati, è divenuto ormai una vera propria emergenza sociale.

Purtroppo tale emergenza relativa all'occupazione abusiva di immobili - senza titolo di proprietà o diritto reale di godimento regolarmente trascritti o accertati con sentenza definitiva, ovvero senza alcun diritto personale di godimento regolarmente registrato (locazione o comodato) - ha assunto i connotati di una vera e propria piaga sociale, che lascia nella rabbia e nell'incertezza i legittimi titolari.

In passato sono già state adottate una serie di misure volte a scoraggiare tali abusi.

Queste misure, per chi opera tali abusi, si concretizzano *in primis* nell'impossibilità di chiedere la residenza nell'immobile occupato (ne consegue che l'abusivo non può votare, non ha diritto al medico di famiglia, non può iscrivere i figli all'asilo comunale, etc.) ed, *in secundis*, nell'impossibilità di allacciare le utenze.

Nonostante queste misure, l'emergenza delle occupazioni abusive è ancora ampia e, alle volte, come dimostrano i recenti fatti di cronaca, non è facile sgomberare le case dagli abusivi e veder così tutelati i propri diritti di proprietà privata.

Il presente decreto legge parte dal presupposto che l'occupazione di immobili privati non possa considerarsi soltanto un reato contro il patrimonio, cioè un reato contro un bene giuridico di livello secondario nell'ambito della gerarchia dei principi e valori costituzionali, ma si tratta di un vero e proprio delitto contro l'inviolabilità del domicilio e la proprietà privata, sia principale, che temporanea o transitoria, come quella in cui si soggiorna temporaneamente nelle seconde case. Come noto infatti sia l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 14 agosto 1955, n. 848, che l'articolo 14 della Costituzione italiana tutelano il focolare domestico, vale a dire l'inviolabilità del domicilio contro ogni forma di aggressione.

La giurisprudenza europea ha stabilito che il mancato godimento di un bene di cui si sia legittimi proprietari possa dar luogo al risarcimento del danno non patrimoniale: si può pertanto sostenere che la tutela del focolare domestico rappresenti la proiezione della tutela personalistica dell'individuo nella nostra Costituzione.

L'occupazione arbitraria di un immobile – in particolare quando esso è destinato ad unità abitativa – rappresenta una grave violazione dei principi dettati dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla CEDU, in materia di tutela del diritto di proprietà.

Ne derivano conseguenze che, di fatto, ledono esclusivamente i proprietari che, pur vantando un legittimo diritto, patiscono l'inerzia dello Stato e degli organi preposti, occorrendo anni per ottenere dal Giudice un provvedimento di rilascio ed ancora ulteriori anni per l'esecuzione di sfratto da parte dell'Ufficiale giudiziario.

Tali considerazioni spingono all'individuazione di una nuova fattispecie nell'ambito dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio e della privata dimora, anche occasionale o temporanea (secondo case), al fine di contrastare le occupazioni abusive, attraverso l'introduzione del nuovo reato di cui all'articolo 614-bis ed alla nuova formulazione dell'articolo 633 del codice penale.

Le considerazioni in premessa consentono di qualificare il nuovo reato come tutela di una gerarchia di valori primaria che giustifica anche il particolare rigore sanzionatorio edittale e l'applicazione delle relative misure cautelari e di sicurezza.

L'articolo 1 del presente decreto legge introduce con l'articolo 614-bis del codice penale il reato di occupazione abusiva dell'immobile adibito a privata dimora, con la previsione della reclusione da quattro ad otto anni.

Il comma 2 prevede l'aumento di pena della metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia e per chiunque impedisce al legittimo proprietario di rientrare nella disponibilità dei medesimi

immobili, mentre il comma 3 prevede l'aumento di pena di due terzi se il fatto è commesso da più persone riunite o con l'uso di armi od altri strumenti atti ad offendere.

Valorizzando poi le disposizioni del codice di procedura penale che riconoscono agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria la funzione di interrompere la perpetuazione del reato o di evitare che venga portato a conseguenze ulteriori, con il comma 4 si consente, attraverso lo sgombero immediato dell'immobile, la restituzione al legittimo proprietario, a prescindere dall'intervento dell'autorità giudiziaria, assicurando pertanto celerità ed effettività della tutela.

Il comma 5, ricorrendone i presupposti, prevede l'applicazione della misura cautelare personale stabilita dall'articolo 282-ter, con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché, sempre ricorrendone i presupposti, l'arresto obbligatorio in flagranza attraverso l'introduzione della nuova lettera m-sexies al comma 2 dell'art. 380 del codice di procedura penale, nonché il fermo di indiziato di delitto in caso di non flagranza, previsto dall'articolo 384 del codice di procedura penale, al fine di prevenire fatti della stessa indole ed allontanare il reo dai luoghi in cui lo ha commesso, anche per esigenze di ordine pubblico, a causa della pericolosità sociale del reo, nonché per evitare che il reo commetta ulteriori delitti.

Il comma 5 inasprisce il regime sanzionatorio, prevedendo l'esclusione del regime premiale di cui alla sospensione condizionale della pena, qualora il reo tenti di occupare od occupi nuovamente gli stessi od altri immobili.

L'articolo 2, introducendo appunto la lettera m-sexies al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede, per i suddetti reati, l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'articolo 3, introducendo le opportune modifiche all'articolo 165 del codice penale, prevede che, escluso il caso di cui al suddetto comma 5, la sospensione condizionale della pena venga comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Infine, l'articolo 4 del presente decreto legge introduce una nuova formulazione dell'articolo 633 del codice penale, al fine di sanzionare più duramente l'odioso reato di invasione di terreni o edifici, pubblici o privati, al fine di occuparli abusivamente

Anche per questo reato, il comma 2 del nuovo art. 633 del codice penale richiama le disposizioni di cui all'articolo 614 bis, al fine di prevenire fatti della stessa indole ed allontanare il reo dai luoghi in cui lo ha commesso, anche per esigenze di ordine pubblico, nonché l'applicazione del fermo di indiziato di delitto in caso di non flagranza nel reato, per gli stessi motivi stabiliti in relazione al reato di cui all'art. 614-bis del codice penale.

Il comma 3 prevede l'aumento di pena della metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia e per chiunque impedisce al legittimo titolare di rientrare nella disponibilità dei medesimi immobili, mentre il comma 4 prevede l'aumento di pena di due terzi se il fatto è commesso da più persone riunite o con l'uso di armi od altri strumenti atti ad offendere.

Infine, il comma 4 stabilisce una significativa riduzione di pena dalla metà a due terzi se il reo desiste dall'occupazione degli immobili, rilasciandoli spontaneamente ed immediatamente, senza che sia necessaria l'esecuzione di sgombero da parte dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria.